



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il comma 1, dell'articolo 4 del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, così come modificato dall'articolo 4, comma 2bis lettera a), del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge, del 10 marzo 2023, n. 21, che stabilisce: *“Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione”;*

VISTO il successivo comma 2, del richiamato articolo 4, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, modificato dal decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, e dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 che recita: *“I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente”;*

VISTO il comma 687 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 che stabilisce: *“Le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, conservate in conto residui relative agli anni 2023 e 2024 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2026 per essere riassegnate nello stesso esercizio finanziario al medesimo Fondo*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

in favore dei comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o di accordi transattivi ad esse collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati. Le spese da sostenere riguardano le richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, e sono comunicate dai comuni di cui al presente comma al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2026, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali di cui al primo periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente legge. Alla compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 870.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

TENUTO CONTO che i comuni aventi diritto devono richiedere il contributo in esame entro il 31 marzo 2026 per le spese relative alle richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024, considerate cumulativamente, derivanti da sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi due rendiconti approvati;

CONSIDERATE le esigenze di celerità e semplificazione del procedimento;

DECRETA

Art.1

Enti destinatari della misura finanziaria

1.Sono legittimati a presentare la richiesta di contributo, per l'anno 2026, i comuni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultano obbligati a sostenere spese derivanti da sentenze di risarcimento esecutive conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegati, verificatisi entro la data di entrata in vigore della predetta legge, relative a richieste non soddisfatte nelle annualità 2023 e 2024 considerate cumulativamente.

2.Le spese di cui al comma 1 devono essere di ammontare complessivo superiore al 40 per cento della spesa corrente sostenuta dal comune, determinata sulla base della media degli ultimi due rendiconti approvati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Art. 2

Modello di certificazione

I comuni devono compilare la richiesta facoltativa, avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A, che costituisce la sola rappresentazione grafica del modello vero e proprio, munito della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario e del segretario comunale.

Art. 3

Modalità, termini e specifiche

1. La richiesta di contributo, redatta in conformità al modello di cui all'articolo 2, deve essere trasmessa dai comuni al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale.
2. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, previa scansione del modello cartaceo debitamente compilato, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): **finanzalocale.prot@pec.interno.it**.
3. Il termine ultimo per l'invio delle istanze è fissato, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo 2026.
4. Il riparto del fondo disponibile avverrà sulla base delle richieste pervenute al Ministero dell'interno entro il termine di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2026

IL DIRETTORE CENTRALE
(Valentino)